

- con decreto del 21.1.2025, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di centoventi giorni, ossia fino al 21.5.2025;
- in data 24.3.2025 la società ha depositato il ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, corredato dall'attestazione prevista dall'art. 87, comma 3, CCII, redatta dal professionista indipendente dott. Mario Motta, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Chiede che, ai sensi dell'art. 47 CCII, l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

 - ammettere alla procedura di concordato preventivo la CEL S.R.L., C.F. e P.IVA 11496580967, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi R.E.A. n. MB-2721254, con sede in Monza (MB), Via della Taccona n. 100, in persona dell'amministratore unico GIANNINI ALESSANDRO, C.F. GNNLSN91B23F205I, nato a Milano (MI) il 23 febbraio 1991 e residente in Cinisello Balsamo (MI), Via Monte Ortigara n. 56*
 - confermare il Commissario Giudiziale già nominato;*
 - stabilire la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori e fissare il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;*
 - qualora possa occorrere, prorogare le misure protettive già concesse sino alla data dell'omologa del concordato preventivo;*
 - adottare, in ogni caso, ogni provvedimento ritenuto più opportuno.*

con riserva di apportare ogni modifica, implementazione, approfondimento o chiarimento ritenuto più opportuno e di produrre ogni documentazione richiesta.”;
- in data 4.4.2025 il Commissario Giudiziale, rag. Marco Colombo, ha depositato il proprio parere sulla proposta e sul piano concordatario;
- con decreto comunicato alla ricorrente il 23.5.2025, il Tribunale – rilevate alcune criticità ostative all'apertura del concordato preventivo – ha assegnato alla società ricorrente un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- in data 6.6.2025 la società ricorrente ha apportato le integrazioni richieste dal Tribunale;
- in data 27.6.2025 la società ricorrente ha apportato ulteriori integrazioni al piano e alla proposta originariamente depositati;

- in data 3.7.2025 il Commissario Giudiziale, rag. Marco Colombo, ha depositato il proprio parere sulle integrazioni depositate dalla società.

Rilevato che:

- la società ricorrente CEL S.R.L. è stata costituita nel 2020 ed il suo oggetto sociale è rappresentato dal “*commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti chimici e loro derivati, in particolare pitture, vernici e diluenti in genere, prodotti a solvente e prodotti all’acqua*”;
- la società si trova in stato di insolvenza dovuto principalmente ai seguenti fattori:
 - mancato pagamento di crediti per € 285.588,05, dovuto al fatto che i principali clienti di CEL S.R.L. sono imprese edili che hanno subito il blocco del mercato di cessione dei crediti d’imposta;
 - la crisi energetica, la crescita generale del prezzo delle materie prime e l’inflazione;
 - pagamenti per circa € 114.000, eseguiti nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore del figlio del socio Giuliano Codello per prestazioni che l’amministratore Alessandro Giannini ritiene non effettivamente svolte o comunque aventi valore inferiore all’importo corrisposto;
- in data 16.1.2025 CEL S.R.L. ha stipulato un contratto di affitto di azienda con MONZA COLORI S.R.L., decorrente dal 27.1.2025 al 26.1.2028, con rinnovo automatico per uguale periodo, salvo preventiva disdetta;
- in particolare, il contratto di affitto di azienda:
 - prevede un canone annuo di € 30.000 oltre IVA, da versarsi in 12 rate mensili posticipate di € 2.500;
 - è risolutivamente condizionato all’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza entro il 27.7.2026. L’art. 17 prevede infatti che “*il presente contratto cesserà nell’ipotesi in cui la concedente non riesca ad ottenere, entro il termine essenziale del 27 luglio 2026, dal Tribunale competente l’omologa definitiva, alternativamente di (i) un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, ovvero (ii) un piano e proposta concordataria ex art. 84 CCII, (iii) piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex articolo 64-bis CCII. In ogni caso, qualora dovesse essere aperta, ex art. 49 CCII, la procedura di liquidazione giudiziale della parte concedente si produrrà*

l'effetto della risoluzione del contratto di affitto, salvo che l'affittuaria rinunci ad avvalersi della presente clausola risolutiva. In ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale troverà piena applicazione la disposizione di cui all'art. 184 CCIP'. In seguito alle osservazioni svolte dal Tribunale, la società ricorrente ha precisato che tale condizione risolutiva deve considerarsi inefficace alla luce del disposto dell'art. 172, comma sesto, CCII, a mente del quale "sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale";

- contestualmente al contratto di affitto di azienda, le medesime parti hanno stipulato un contratto estimatorio in forza del quale MONZA COLORI S.R.L. ha preso in consegna tutte le rimanenze di magazzino di proprietà della CEL S.R.L., riservandosi di verificare l'idoneità alla vendita della merce e di restituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso, i beni ritenuti obsoleti e/o danneggiati. All'esito di tale verifica, il valore della merce risultata idonea alla vendita è stato quantificato in € 63.336,91. MONZA COLORI S.R.L. si è pertanto impegnata a corrispondere tale importo a CEL S.R.L. entro il 16.1.2026;
- il **valore di liquidazione**, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII ammonta a complessivi € 402.957,72 e risulta composto:
 1. dall'azienda attualmente condotta in affitto da MONZA COLORI S.R.L., il cui valore complessivo è stato stimato in € 36.000, come risulta dalla relazione di stima redatta dal rag. Carlo Parma;
 2. dalle rimanenze di magazzino oggetto del contratto estimatorio stipulato con MONZA COLORI S.R.L., aventi un valore pari a € 63.336,91, come risulta dalla perizia di stima redatta dalla società Procedure Gestite e Servizi s.r.l.;
 3. dalla titolarità di crediti nei confronti di clienti per complessivi € 176.570,60. L'importo complessivo dei crediti è stato prudenzialmente svalutato, dato che il valore nominale dei crediti ammonta a complessivi € 519.769,24;
 4. da liquidità per € 33.519,60;
 5. dal credito nei confronti dell'amministratore Alessandro Giannini per € 3.530,61;
 6. dalla riscossione di canoni di affitto dell'azienda, per complessivi € 90.000.

Prospetto del valore di liquidazione

	Ipotesi liquidatoria
Immobilizzazioni materiali	-
Rimanenze altre merci	63.336,91
Crediti vs clienti entro es.succ.	176.570,60
Crediti verso altri	3.530,61
Depositi bancari	24.458,83
Valori in cassa	9.060,77
Affitto d'azienda	90.000,00
Impegno Monza Colori S.r.l.	
Finanza esterna Immobiliare Gi.Co	-
Cessione d'azienda	36.000,00
Totale attivo	402.957,72

- per quanto concerne le modalità di determinazione del valore di liquidazione, la società ha ulteriormente precisato che:
 - non appaiono sussistere profili di responsabilità dell'amministratore, tenuto conto della mancanza di specifici atti di *mala gestio* e del fatto che l'amministratore si è adoperato per la risoluzione della situazione di insolvenza, assumendo l'iniziativa della proposizione della domanda di omologazione del concordato preventivo;
 - non appaiono utilmente esperibili azioni revocatorie;
- il **piano concordatario** presentato da CEL S.R.L. deve qualificarsi come in continuità indiretta e in particolare prevede:
 - l'incasso dei crediti;
 - l'incasso dei canoni di affitto dell'azienda fino alla scadenza del contratto, per complessivi € 90.000;
 - la cessione dell'azienda attualmente oggetto del contratto di affitto. A tal riguardo, l'affittuaria MONZA COLORI S.R.L. ha fatto pervenire un'offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 36.000, avente efficacia a partire dal 27.1.2028, ossia dalla data di scadenza del contratto di affitto di azienda;
 - MONZA COLORI S.R.L. si è altresì impegnata ad apportare finanza esterna per un importo pari alla differenza tra € 100.000 e l'importo di aggiudicazione dell'azienda (ad es. qualora l'azienda dovesse essere aggiudicata al prezzo di € 36.000, l'apporto di finanza esterna sarà pari a € 64.000). Tale apporto di finanza esterna risulta sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo entro il 27.7.2026. A garanzia di tale impegno MONZA COLORI S.R.L. ha

consegnato al Commissario Giudiziale un assegno circolare per un importo pari a € 10.000;

- l'apporto di finanza esterna da parte di IMMOBILIARE GI.CO S.R.L. per € 50.000, di cui € 25.000 già consegnati al Commissario Giudiziale. L'apporto di finanza esterna risulta sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo entro il 27.7.2026;
- la rinuncia da parte di IMMOBILIARE GI.CO S.R.L. al proprio credito di € 47.250,00 assistito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c.;
- le **risorse generate dall'esecuzione del piano** ammontano a € 516.957,72, di cui:
 - € 63.336,91 derivanti dalla cessione delle rimanenze di magazzino in esecuzione del contratto estimatorio stipulato con MONZA COLORI S.R.L.;
 - € 176.570,60 derivanti dalla riscossione dei crediti nei confronti dei clienti;
 - € 3.530,61 derivanti dall'incasso del credito vantato nei confronti dell'amministratore Alessandro Giannini;
 - € 33.519,60 derivanti dalla liquidità di cui dispone la società;
 - € 90.000 derivanti dall'incasso dei canoni di affitto dell'azienda fino alla scadenza del contratto;
 - € 36.000 derivanti dalla cessione dell'azienda;
 - € 50.000 a titolo di apporto di finanza esterna proveniente da IMMOBILIARE GI.CO S.R.L.;
 - € 64.000 a titolo di finanza esterna proveniente da MONZA COLORI S.R.L.

Prospetto delle risorse generate dall'esecuzione del piano

Risorse disponibili in ipotesi di omologa	
Rimanenze altre merci	63.336,91
Crediti verso clienti	176.570,60
Crediti verso altri	3.530,61
Depositi bancari	24.458,83
Valori in cassa	9.060,77
Affitto d'azienda	90.000,00
Cessione d'azienda e impegno Monza Colori Srl	100.000,00
Finanza esterna Immobiliare Gi.Co	50.000,00
Totale disponibilità	516.957,72
Fabbisogno	516.544,48
Copertura	100%

Prospetto di raffronto tra il valore di liquidazione e l'attivo concordatario

	Ipotesi liquidatoria	Ipotesi concordataria
Immobilizzazioni materiali	-	-
Rimanenze altre merci	63.336,91	63.336,91
Crediti vs clienti entro es.succ.	176.570,60	176.570,60
Crediti verso altri	3.530,61	3.530,61
Depositi bancari	24.458,83	24.458,83
Valori in cassa	9.060,77	9.060,77
Affitto d'azienda	90.000,00	90.000,00
Impegno Monza Colori S.r.l.		64.000,00
Finanza esterna Immobiliare Gi.Co	-	50.000,00
Cessione d'azienda	36.000,00	36.000,00
Totale attivo	402.957,72	516.957,72

- con riguardo al raffronto tra la prospettiva liquidatoria e quella concordataria, la società ha ulteriormente precisato che, soltanto in caso di omologazione del concordato preventivo:
 - vi sarebbe un apporto di finanza esterna per complessivi € 114.000, provenienti da MONZA COLORI S.R.L. e IMMOBILIARE GI.CO S.R.L.;
 - vi sarebbe una riduzione del passivo pari a € 47.250, per l'effetto della rinuncia dalla rinuncia da parte di IMMOBILIARE GI.CO S.R.L. al proprio credito di tale importo assistito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c.;
- l'**esposizione debitoria complessiva** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, ammonta a complessivi € 1.829.119 e risulta così composta:
 1. € 206.622,93 per spese connesse alla procedura concordataria.

Incarico	Professionista	Importo
Commissario	Rag. Marco Colombo	52.655,20
Advisor legale	Aw. Villa & Aw. Confalonieri	35.880,00
Advisor finanziario	Dott. Andrea Barzaghi	43.773,60
Professionista ind.	Dott. Mario Motta	19.032,00
Legale	Aw. Tommaso Confalonieri	3.474,38
Liquidatore Giudiziale		19.032,00
Periti		7.320,00
Spese gestione		19.032,00
Perito valutazione azienda	Rag. Carlo Parma	3.806,40
Perito valutazione beni	ProgeSS S.r.l.	915,00
Notaio per asseverazione	Notaio Luca Donegana	1.702,35
	Totale prededuzione	206.622,93

Si precisa al riguardo che i crediti vantati dagli *advisors* e dal professionista indipendente sono stati considerati prededucibili nella misura del 75%, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 CCII;

2. € 20.817,75 per crediti vantati dai lavoratori dipendenti, assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c.

Dipendenti e TFR - 2751 bis n. 1 c.c.	
Lorena Giuseppina Ferrari	1.653,00
Vincenzo Faraone	1.643,00
Roberto Schifano	1.713,00
Simona Romano	898,88
Oneri trib. Prev.	4.626,06
Ratei	2.943,48
Fondo TFR	7.340,33
Totale	20.817,75

3. € 65.649,81 per crediti vantati dai professionisti, assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Professionisti - Art. 2751 bis n. 2 c.c.	Importo
Avv. Villa & Avv. Confalonieri	11.960,00
Dott. Andrea Barzaghi - AB&P STP a r.l.	14.591,20
Dott. Mario Motta	6.344,00
Avv. Tommaso Confalonieri	13.016,79
Dott. Alessandro Brasson	15.309,57
Dott. Alessandro Raimondi	2.592,00
Notaio Luca Donegana	567,45
Rag. Carlo Parma	1.268,80
Totale	65.649,81

4. € 15.000 relativi a un fondo rischi prudenzialmente appostato in relazione ai maggiori debiti assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2751-bis nn. 1-5 c.c. che dovessero emergere in corso di procedura;
5. € 103.547,49 per crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998. Si precisa che si tratta, allo stato, di una passività soltanto potenziale in quanto la garanzia pubblica non è ancora stata escussa;
6. € 34.804,41 per crediti assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.;
7. € 47.250 per crediti vantati da IMMOBILIARE GI.CO. S.R.L. a titolo di canoni di locazione. Come si è anticipato, tale società ha fatto pervenire una rinuncia al proprio credito, sospensivamente condizionata all'omologazione del concordato preventivo;
8. € 177.237,73 per crediti assistiti dai privilegi di cui all'art. 2752 c.c.;
9. € 256.269,73 per crediti chirografari nei confronti di "imprese minori", secondo la definizione data dall'art. 85, comma 3, CCII;
10. € 687.434,91 per crediti chirografari nei confronti di "imprese non minori", secondo la definizione data dall'art. 85, comma 3, CCII;
11. € 17,57 relativi al credito vantato da Unicredit non assistito da garanzie di terzi
12. € 14.547,49 per creditori chirografari assistiti da garanzie di terzi;

13. € 199.919,18 per crediti postergati vantati dai soci;

Prospetto dell'esposizione debitoria complessiva

Passivo	Importo
Prededuzione	206.622,93
Totale Prededuzione	206.622,93
Dipendenti e TFR - 2751 bis n. 1 c.c.	20.817,75
Lavoratori autonomi 2751 bis n. 2 c.c.	65.649,81
Fondi rischi per creditori privilegiati	15.000,00
Privilegio ex art. 8 bis L. 33/2015 (MCC)	103.547,49
Enti di previdenza e assistenza	34.804,41
Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.	47.250,00
Erario	177.237,73
Totale privilegio	464.307,19
Fornitori - imprese minori	256.269,73
Fornitori - imprese non minori e altri	687.434,91
Banche non dotate di garanzia	17,57
Banche dotate di garanzia	14.547,49
Fin. Soci postergato	199.919,18
Totale Chirografo	1.158.188,88
Totale Passivo	1.829.119,00

- la **proposta** formulata ai creditori prevede il pagamento integrale:
 - dei crediti di rango prededucibile, per € 206.622,93. In particolare:
 - i compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del ricorso saranno pagati contestualmente all'omologa;
 - i compensi spettanti al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore Giudiziale che sarà nominato dal Tribunale saranno pagati contestualmente all'emissione del decreto di liquidazione;
 - gli ulteriori crediti prededucibili saranno pagati alle rispettive scadenze.
 - dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. contestualmente all'omologa o precedentemente, previa autorizzazione del Tribunale;
 - dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 e 2774 c.c. entro sei mesi dall'omologa;
- tali creditori privilegiati, in quanto soddisfatti in denaro ed integralmente entro 180 giorni dall'omologazione, non hanno diritto di voto;
- i restanti creditori partecipano invece alle votazioni e sono suddivisi nelle seguenti **classi**:
 - **CLASSE 1**: comprende il credito assistito dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998. A fronte di un credito complessivo pari a € 103.547,49, viene riconosciuto il privilegio unicamente alla quota del 91,6%, per un importo pari a € 94.867,23.

Il residuo 8,4%, ammontante a € 8.680,26, viene invece degradato al chirografo per incapienza in quanto – in seguito al pagamento dell'importo sopra indicato – viene ad esaurirsi il valore di liquidazione.

La proposta prevede pertanto:

(i) il pagamento integrale della quota privilegiata entro 12 mesi dall'omologazione;

(ii) il pagamento della quota degradata al chirografo nella misura del 18,9% entro 18 mesi dall'omologazione, per complessivi € 1.640,57;

- **CLASSE 2:** comprende i crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c., ammontanti a € 31.974,09.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 6.043,10, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 3:** comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. vantati dall'INPS, ammontanti a € 998,96.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 188,60, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 4:** comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. vantati dall'INAIL, ammontanti a € 1.831,35.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 346,13, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 5:** comprende il credito vantato da Immobiliare Gi.Co s.r.l. ed assistito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c., ammontante a € 47.250.

Non viene previsto alcun soddisfacimento del credito, stante la rinuncia allo stesso condizionata all'omologa da parte di Immobiliare Gi.Co s.r.l.

- **CLASSE 6:** comprende i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per imposta di registro assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2758 c.c., ammontanti a € 568,75.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 107,49, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 7:** comprende i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per IRES assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, c.c., ammontanti a € 9.938,30.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 1.878,34, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 8:** comprende i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per IRAP assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2752, primo comma, c.c., ammontanti a € 9.728,86.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 1.838,75, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 9:** comprende i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per ritenute IRPEF assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2752, primo comma, c.c., ammontanti a € 35.898,59.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 6.784,83, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 10:** comprende i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate per IVA assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2752, secondo comma, c.c., ammontanti a € 121.103,23.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 18,9%, per complessivi € 22.888,51, da corrispondersi entro 18 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 11:** comprende i crediti chirografari vantati dalle “*imprese minori*”, ammontanti a € 256.269,73.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 7,5%, per complessivi € 19.220,23, da corrispondersi entro 30 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 12:** comprende i crediti chirografari vantati dalle imprese non qualificabili come “*minori*”, ammontanti a € 687.431,91.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 7,5%, per complessivi € 51.557,62, da corrispondersi entro 30 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 13:** comprende i crediti chirografari vantati dalle banche e non assistiti da garanzie di terzi, ammontanti a € 17,57.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 7,5%, per complessivi € 1,32, da corrispondersi entro 30 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 14:** comprende i crediti chirografari vantati dalle banche e assistiti da garanzie di terzi, ammontanti a € 14.547,49.

Viene proposto il soddisfacimento di tali crediti nella misura del 7,5%, per complessivi € 1.091,06, da corrispondersi entro 30 mesi dall'omologa.

- **CLASSE 15:** comprende i crediti postergati vantati dai soci, ammontanti a € 199.919,18.

Non viene proposto alcun soddisfacimento, stante la natura postergata del credito e il non integrale soddisfacimento degli altri creditori chirografari non postergati.

- il pagamento in favore dei creditori delle percentuali promesse nella proposta concordataria è stato inoltre garantito dall'amministratore Alessandro Giannini, il quale, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante di IMMOBILIARE GI.CO. S.R.L., si è impegnato al pagamento delle eventuali differenze tra gli importi effettivamente corrisposti ai creditori in esecuzione del concordato e le percentuali loro promesse nella proposta concordataria. A garanzia di tale impegno l'amministratore ha consegnato al Commissario Giudiziale un assegno circolare per un importo pari a € 20.000;
- la proposta concordataria e le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori possono essere meglio comprese alla luce del seguente prospetto:

											Valore di liquidazione	
											402.957,72	
Classe	Debiti	Situazione contabile rettificata	Fondi	Totale	% riparto	Riparto valore liquidazione	Credito non soddisfatto	% ulteriore soddisfazione	Riparto valore eccedente liq.	Utilizzo	Residuo	
	Prededuzione		206.622,93	206.622,93	100,0%	206.622,93	-	0,0%	-	206.622,93	196.334,79	
	Dipendenti e TFR - 2751 bis n. 1 c.c.	16.191,69	4.626,06	20.817,75	100,0%	20.817,75	-	0,0%	-	20.817,75	175.517,04	
	Lavoratori autonomi 2751 bis n. 2 c.c.	-	65.649,81	65.649,81	100,0%	65.649,81	-	0,0%	-	65.649,81	109.867,23	
	Fondi rischi per creditori privilegiati	-	15.000,00	15.000,00	100,0%	15.000,00	-	0,0%	-	15.000,00	94.867,23	
I	Fondo privilegio MCC	-	103.547,49	103.547,49	91,6%	94.867,23	8.680,26	18,9%	1.640,57	94.867,23	-	
II	INPS, grado 1	42.136,45	- 10.162,36	31.974,09	0,0%	-	31.974,09	18,9%	6.043,10	-	-	
III	INPS, grado 8		998,96	998,96	0,0%	-	998,96	18,9%	188,80	-	-	
IV	INAIL, grado 8	1.301,21	530,15	1.831,36	0,0%	-	1.831,36	18,9%	346,13	-	-	
V	Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.	77.250,00	- 30.000,00	47.250,00	0,0%	-	47.250,00	0,0%	-	-	-	
VI	Agenzia delle Entrate per imposta di registro	-	568,75	568,75	0,0%	-	568,75	18,9%	107,49	-	-	
VII	Agenzia delle Entrate per IRES	8.403,20	1.535,10	9.938,30	0,0%	-	9.938,30	18,9%	1.878,34	-	-	
VIII	Agenzia delle Entrate per IRAP	7.669,40	2.059,46	9.728,86	0,0%	-	9.728,86	18,9%	1.838,75	-	-	
IX	Agenzia delle Entrate per ritenute IRPEF	33.796,61	2.101,98	35.898,59	0,0%	-	35.898,59	18,9%	6.784,83	-	-	
X	Agenzia delle Entrate per IVA	68.152,76	52.950,47	121.103,23	0,0%	-	121.103,23	18,9%	22.888,51	-	-	
XI	Fornitori - imprese minori	232.972,48	23.297,25	256.269,73	0,0%	-	256.269,73	7,5%	19.220,23	-	-	
XII	Fornitori - imprese non minori e altri	571.651,33	115.783,58	687.434,91	0,0%	-	687.434,91	7,5%	51.567,62	-	-	
XIII	Banche non dotate di garanzia	116.947,94	-116.930,37	17,57	0,0%	-	17,57	7,5%	1,32	-	-	
XIV	Banche dotate di garanzia	-	14.547,49	14.547,49	0,0%	-	14.547,49	7,5%	1.091,06	-	-	
XV	Fin. Soci postergato	232.919,18	- 33.000,00	199.919,18	0,0%	-	199.919,18	0,0%	-	-	-	
	Totale	1.409.392,25	419.726,75	1.829.119,00		402.957,72	1.426.161,28		113.586,76	Totale Fabbisogno all'omologa	516.544,48	

- il prospetto sopra riportato è stato elaborato prendendo in considerazione lo scenario in cui la garanzia del Mediocredito Centrale venga integralmente escussa;
- la società ricorrente ha elaborato un ulteriore prospetto raffigurante la proposta formulata ai creditori nell'eventualità in cui la garanzia pubblica non dovesse essere escussa:

											Valore di liquidazione	402.957,72
Classe	Debiti	Situazione contabile rettificata	Fondi	Totale	% riparto	Riparto valore liquidazione	Credito non soddisfatto	% ulteriore soddisfazione	Riparto valore eccedente liq.	Utilizzo	Residuo	
	Predeuzione		206.622,93	206.622,93	100,0%	206.622,93	-	0,0%	-	206.622,93	196.334,79	
	Dipendenti e TFR - 2751 bis n. 1 c.c.	16.191,69	4.626,06	20.817,75	100,0%	20.817,75	-	0,0%	-	20.817,75	175.517,04	
	Lavoratori autonomi 2751 bis n. 2 c.c.	-	65.649,81	65.649,81	100,0%	65.649,81	-	0,0%	-	65.649,81	109.867,23	
	Fondi rischi per creditori privilegiati	-	15.000,00	15.000,00	100,0%	15.000,00	-	0,0%	-	15.000,00	94.867,23	
I	Fondo privilegio MCC	-	-	-	0,0%	-	-	18,9%	-	-	94.867,23	
II	INPS, grado 1	42.136,45	- 10.162,36	31.974,09	100,0%	31.974,09	-	18,9%	-	31.974,09	62.893,14	
III	INPS, grado 8	-	998,96	998,96	100,0%	998,96	-	18,9%	-	998,96	61.894,18	
IV	INAIL, grado 8	1.301,21	530,15	1.831,36	100,0%	1.831,36	-	18,9%	-	1.831,36	60.062,82	
V	Privilegio speciale ex art. 2764 c.c.	77.250,00	- 30.000,00	47.250,00	0,0%	-	-	0,0%	-	-	60.062,82	
VI	Agenzia delle Entrate per imposta di registro	-	568,75	568,75	100,0%	568,75	-	18,9%	-	-	568,75	
VII	Agenzia delle Entrate per IRES	8.403,20	1.535,10	9.938,30	100,0%	9.938,30	-	18,9%	-	-	9.938,30	
VIII	Agenzia delle Entrate per IRAP	7.669,40	2.056,46	9.726,86	100,0%	9.726,86	-	18,9%	-	-	9.726,86	
IX	Agenzia delle Entrate per ritenute IRPEF	33.796,61	2.101,98	35.898,59	100,0%	35.898,59	-	18,9%	-	-	35.898,59	
X	Agenzia delle Entrate per IVA	66.152,76	52.950,47	121.103,23	3,2%	3.928,32	117.174,91	18,9%	22.146,06	3.928,32	-	
XI	Fornitori - imprese minori	232.972,48	23.297,25	256.269,73	0,0%	-	256.269,73	7,5%	19.220,23	-	-	
XII	Fornitori - imprese non minori e altri	571.651,33	115.783,58	687.434,91	0,0%	-	687.434,91	7,5%	51.557,62	-	-	
XIII	Banche non dotate di garanzia	116.947,94	- 13.382,36	103.565,06	0,0%	-	103.565,06	7,5%	7.767,38	-	-	
XIV	Banche dotate di garanzia	-	14.547,49	14.547,49	0,0%	-	-	7,5%	1.061,06	-	-	
XV	Fin. Soci postergato	232.919,18	- 33.000,00	199.919,18	0,0%	-	199.919,18	0,0%	-	-	-	
	Totale	1.409.392,25	419.726,75	1.829.119,00		402.957,72	1.378.911,28		101.782,35	Totale Fabbisogno all'omologa	504.740,07	

Considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della *“ritualità della proposta”*, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile *“se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;
- la verifica della *“ritualità della proposta”*, quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-*sexies* CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-*bis* CCII);
- questo Tribunale, con decreto del 17 aprile 2023, seppure con riferimento al vaglio di *“ritualità”* della proposta di concordato semplificato, ha affermato che *“il vaglio sulla ritualità della proposta debba essere volto a verificare non solo la formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli*

atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale". Tale conclusione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano nel decreto reso in data 13 luglio 2023 in sede di reclamo, ove si è affermato che *"la verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato non si sostanzia in un controllo meramente formale, ma si traduce in un controllo di legittimità focalizzato sia sul rispetto delle condizioni di accessibilità, sia - in considerazione delle esigenze di conservazione del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori, oltre che per ragioni di economia processuale - sulla verifica della legittimità sostanziale della proposta, intesa come conformità al modello legale, rientrando in tale controllo di legittimità sostanziale anche la verifica della completezza della relazione finale dell'esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro e consequenziale ai dati contabili accertati, al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative, alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate"*;

- questo Tribunale, con decreto del 28 febbraio 2024, si è altresì pronunciato in ordine al vaglio di ritualità della proposta del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ed ha significativamente affermato che *"tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni"*;
- le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di merito richiamata in relazione al vaglio di ritualità nel concordato semplificato e nel P.R.O. devono essere ritenute applicabili anche al concordato preventivo in continuità aziendale, considerata l'identità della formulazione normativa e l'assenza di ragioni che giustificano una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l'individuazione degli elementi caratterizzanti il *"tipo legale"* corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto;

- ne consegue che in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale indiretta i principali elementi identificanti la fattispecie sono:
 - il rispetto del principio di universalità, caratterizzante la totalità delle procedure concorsuali, nella sua declinazione “oggettiva”, il che comporta che il piano debba prevedere la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio sociale, eccezion fatta per quei beni il cui utilizzo risulta necessario per la continuità aziendale, e “soggettiva”, il che comporta che la proposta debba essere rivolta a tutti i creditori e debba garantire a costoro *“un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”* (art. 84, comma 3, CCII);
 - la predisposizione di un piano avente i contenuti indicati dall’art. 87 CCII e che non sia manifestamente inadeguato alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47, comma 1, lett. b, CCII). In particolare, con specifico riferimento alla continuità aziendale indiretta, è necessario che siano analiticamente indicati i costi e i ricavi attesi dall’affittuaria, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente (art. 87, comma 1, lett. f), CCII);
 - la corretta determinazione del valore di liquidazione, secondo i criteri indicati dall’art. 87, lett. c, CCII e la sua distribuzione nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come prescritto dall’art. 84, comma 6, primo periodo, CCII; per quanto concerne, invece, la distribuzione del *“valore eccedente quello di liquidazione”*, il mancato rispetto della regola della *“priorità relativa”* enunciata dall’art. 84, comma 6, secondo periodo, CCII non preclude l’apertura del concordato preventivo, dato che tale disposizione precisa che il rispetto di tale criterio distributivo assume rilievo unicamente *“ai fini del giudizio di omologazione”*;
 - la suddivisione dei creditori in classi e la loro corretta formazione (art. 85 CCII);

- la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'*iter* logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Ritenuto che:

- sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Monza, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
- sussiste la legittimazione della ricorrente alla proposizione di una domanda volta all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 84 CCII, atteso che:
 - la stessa esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di "*commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici*";
 - non si tratta di un'impresa minore, essendo sufficiente rilevare che, dal bilancio relativo all'esercizio 2023, emerge un attivo patrimoniale pari a € 1.823.198;
- l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dagli amministratori; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-*bis* CCII;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz'altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- è stata allegata al ricorso la documentazione prevista dall'art. 39 CCII;
- il piano concordatario presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- in considerazione del superamento delle criticità rilevate dal Tribunale – per le ragioni che verranno di seguito esplicitate – deve ora accogliersi l'istanza di proroga delle misure protettive fino al termine massimo di dodici mesi stabilito dall'art. 8 CCII, ossia fino al 21.1.2026;

- con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria, occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni sui profili di maggiore complessità:

1. Sulla corretta determinazione del valore di liquidazione

L'art. 87, comma 1, lett. c, CCII prevede che nel piano concordatario debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”*.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del *“valore di liquidazione”* del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;
- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;
- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, c.p.c., considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”*.

Ritiene il Tribunale che, all'esito delle integrazioni richieste e dei chiarimenti resi dalla società, il valore di liquidazione sia stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c, CCII.

In particolare, per quanto concerne il **valore dei beni** di cui è proprietaria la società:

- il valore dell'azienda in esercizio è stato condivisibilmente rideterminato in € 36.000, come risulta dalla perizia redatta dal dott. Angelo Parma. La congruità

del valore attribuito all'azienda è stata confermata anche dall'attestatore, dott. Mario Motta, il quale – pur ritenendo preferibile utilizzare un diverso criterio di stima – è pervenuto a esiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli raggiunti dal dott. Parma;

- il valore del magazzino oggetto del contratto estimatorio è stato determinato in € 63.336,91, in conformità alle risultanze della perizia di stima redatta da Procedure Gestite e Servizi s.r.l., in relazione alla quale il Commissario Giudiziale ha osservato che *“per la tipologia dei beni oggetto di contratto estimatorio, vista la perizia di stima, lo scrivente non ritiene di formulare commenti e/o evidenziare criticità in ordine alle modalità di stima utilizzate. Si riserva eventuali ulteriori analisi con l'ausilio di esperti nel caso la società venisse ammessa alla procedura di concordato preventivo”*;

Per quanto concerne il **valore attribuito ai crediti**, la società ha depositato un elenco analitico degli stessi indicando, per ciascuno di essi, il valore di presumibile realizzo secondo criteri prudenziali, nonché gli importi già incassati. A tal riguardo l'attestatore ha confermato che *“le entrate appaiono plausibili...ove relative ad incasso crediti sono inserite con una notevole prudenza. Infatti già ad oggi è incassata una somma che approssima i previsti incassi sino al 31 luglio 2025, posto che il saldo dei conti correnti alla data odierna è di € 135.524,19, oltre € 9.000 di deposito cauzionale presso la procedura per un totale di disponibilità di € 143.524,19”*.

La società non ha invece attribuito alcun valore di liquidazione all'**esercizio dell'azione di responsabilità** nei confronti dell'amministratore Alessandro Giannini, in ragione dell'assenza di atti di *mala gestio* posti in essere da quest'ultimo. In seguito alla richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del Tribunale, la società ricorrente ha precisato che – ancorché l'attestatore dott. Mario Motta abbia rilevato che vi è stata una probabile sopravvalutazione del valore delle rimanenze (indicato nel bilancio del 2023 in € 454.836, a fronte di un valore attuale di € 63.336,9) – tale sopravvalutazione dipenderebbe dal fatto che *“il settore in cui opera la CEL è caratterizzato da un'elevata varietà di tinte e formulazioni, molte delle quali soggette a rapida obsolescenza o ad alterazioni fisico-chimiche nel tempo, che hanno reso parte delle rimanenze invendibile e dunque priva di valore. L'asserita sopravvalutazione del magazzino, qualora vi fosse, non sarebbe dunque riconducibile a dolo o a un intento elusivo da parte dell'amministratore, bensì a una*

fisiologica difficoltà di previsione in un contesto commerciale fortemente variabile e soggetto a rapide evoluzioni”.

Inoltre, anche qualora dovessero profilarsi profili di responsabilità in capo all'amministratore Alessandro Giannini, la società ha rilevato che il patrimonio di quest'ultimo è composto unicamente dalle partecipazioni nelle società Rilievo Building & Management s.r.l.s. e Empresa s.a.s. di Giannini Alessandro & c., aventi un valore modesto; l'unica partecipazione sociale avente valore è quella in Immobiliare Gi.Co. s.r.l., società che tuttavia si è impegnata a rinunciare al proprio credito di € 47.250 assistito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c. e ad apportare finanza esterna per € 50.000, di cui € 25.000 già consegnati al Commissario Giudiziale.

Ritiene il Tribunale che, alla luce dei chiarimenti resi, debba allo stato ritenersi condivisibile l'omessa attribuzione di un valore di liquidazione in relazione all'esperimento dell'azione di responsabilità, fermo restando che le criticità evidenziate dovranno in ogni caso essere oggetto di ulteriori accertamenti da parte del Commissario Giudiziale, che dovrà darne atto in occasione del deposito della relazione prevista dall'art. 105 CCII;

I medesimi approfondimenti dovranno essere svolti dal Commissario Giudiziale anche con riferimento al valore di liquidazione da attribuire al **positivo esercizio di azioni revocatorie**.

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, la ricorrente ha chiarito che l'unico pagamento astrattamente revocabile è quello effettuato in favore di Ivas s.p.a. per complessivi € 105.574,89. Tale pagamento è avvenuto mediante la cessione in favore di Ivas s.p.a. di due crediti vantati dalla ricorrente nei confronti di PFM Costruzioni s.r.l.

La PFM Costruzioni s.r.l., tuttavia, ha depositato dinanzi al Tribunale di Brescia un ricorso ex art. 44 CCII, di talché *“la revocatoria delle sopra descritte operazioni porterebbe:*

- *un accrescimento del passivo della Cel per Euro 105.574,89.= al rango chirografario e, dunque, secondo le percentuali proposte nel piano di concordato da pagarsi per Euro 12.141,11.=;*
- *un credito verso PFM Costruzioni S.r.l. di pari importo (105.574,89.=) ed anch'esso di rango chirografario, che verrebbe pagato, in caso di omologa del concordato preventivo della PFM Costruzioni S.r.l., in una percentuale ancora*

non nota ma che potrebbe essere simile a quella proposta dalla Cel. In caso, invece, di apertura della liquidazione giudiziale in capo alla PFM Costruzioni S.r.l. il credito della Cel, essendo di rango chirografario, non verrebbe presumibilmente pagato nemmeno in minima parte”.

Ritiene il Tribunale che le spiegazioni fornite dalla società rendano allo stato condivisibile la scelta di non attribuire alcun valore di liquidazione in relazione all’esercizio delle azioni revocatorie, ferma restando la già menzionata necessità di approfondimenti da parte del Commissario Giudiziale.

2. Sulla distribuzione del valore di liquidazione

Il valore di liquidazione risulta distribuito in conformità alla regola della “*priorità assoluta*” delineata dall’art. 84, comma sesto, primo periodo, CCII.

Si osserva, in particolare, che la regola della “*priorità assoluta*” risulta rispettata anche sotto il profilo temporale, in quanto dal cronoprogramma dei pagamenti emerge che i creditori privilegiati di rango inferiore vengono soddisfatti, anche temporalmente, soltanto dopo che i creditori di rango superiore siano stati integralmente soddisfatti.

2. Sui criteri di formazione delle classi

L’art. 85 CCII – rubricato “*suddivisione dei creditori in classi*” – prevede che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.

Alla luce della definizione della definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. r), CCII, per “*classe di creditori*” si intende “*un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei*”.

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, al pari della legge fallimentare, non chiarisce espressamente cosa si intenda per “*posizione giuridica*” e per “*interessi economici*”, la cui omogeneità costituisce presupposto per la corretta formazione delle classi.

Tali concetti sono stati tuttavia definiti dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento consolidato ha affermato che “*l’omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L’omogeneità degli interessi economici,*

essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe” (Cass. Civ. 9378/2018).

Nel concordato in continuità aziendale la formazione di specifiche classi è necessaria con riferimento:

- ai creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- ai creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- ai creditori proponenti il concordato e alle parti ad essi correlati;
- ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII;
- alle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

La proposta concordataria risulta formulata nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, atteso che i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologa sono stati collocati in classi separate per ciascun grado di privilegio e che sono state formate autonome classi relative ai crediti vantati dalle “*imprese minori*” ed ai crediti assistiti da garanzie di terzi.

Occorre tuttavia svolgere due considerazioni.

La prima attiene alla formazione della classe 5, ove è stato collocato il credito di € 47.250 oggetto di rinuncia (condizionata all'omologa) da parte del creditore Immobiliare Gi.Co s.r.l.: osserva in Tribunale che, in ragione della rinuncia, il creditore Immobiliare Gi.Co s.r.l. non dovrà partecipare al voto e, di conseguenza, tale classe non assumerà alcun rilievo ai fini dell'approvazione del concordato preventivo.

La seconda osservazione concerne la previsione di pagamento in favore del Mediocredito Centrale.

Deve premettersi anzitutto che con riferimento ai crediti assistiti da garanzia pubblica che non sia ancora stata escussa, il piano concordatario prevedere:

- la previsione di un fondo rischi concernente la quota di credito assistita da garanzia pubblica, entro i limiti della previsione del soddisfacimento del credito, come previsto dall'art. 87, lett. *p-bis*, CCII;
- la contestuale collocazione dell'intero credito all'interno della classe chirografaria destinata ai creditori assistiti da garanzie di terzi.

Qualora, nel periodo intercorrente tra l'apertura della procedura e lo svolgimento delle operazioni di voto, dovesse verificarsi l'escussione della garanzia, la proposta di concordato potrà essere modificata ai sensi dell'art. 105, comma 4, CCII mediante l'espunzione dalla classe chirografaria della parte di credito in relazione alla quale è stata escussa la garanzia pubblica e conseguente attribuzione del diritto di voto al Mediocredito Centrale (salvo che non sia previsto il pagamento integrale entro 180 giorni ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII).

Qualora, invece, al momento del voto la garanzia pubblica non sia ancora stata escussa, il creditore chirografario voterà per il 100% del proprio credito.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che la società non ha formulato un'unica proposta con previsione di un fondo rischi per l'ipotesi in cui dovesse essere escussa la garanzia pubblica, bensì ha rappresentato due distinti scenari:

- il primo, relativo all'ipotesi di escussione della garanzia pubblica, nel quale viene prevista la "classe I" – denominata "fondo privilegio MCC" – ove viene collocato l'intero credito garantito, pari a € 103.547,49. In relazione a tale credito, tuttavia, sussiste capienza sul valore di liquidazione unicamente in relazione al minor importo di € 94.867,23, mentre il residuo importo di € 8.680,26 viene degradato al chirografo e soddisfatto nella misura del 18,9%, per complessivi € 1.640,57;
- il secondo scenario prevede invece la mancata escussione della garanzia pubblica, con conseguente distribuzione del valore di liquidazione in favore dei creditori aventi privilegio di rango inferiore rispetto a quello vantato dal Mediocredito Centrale e con collocazione al chirografo dell'intero credito vantato dalla Banca Popolare di Sondrio.

Osserva il Tribunale che, allo stato, non essendo stata ancora escussa la garanzia pubblica, viene in rilievo il secondo scenario, nel quale non è prevista la classe I relativa al Mediocredito Centrale.

Atteso che le restanti classi sono state formate nel rispetto dei criteri dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, in relazione a tale scenario la proposta concordataria soddisfa il requisito di "ritualità" necessario per l'apertura. A diverse conclusioni dovrebbe invece pervenirsi qualora venisse escussa la garanzia. In tal caso, infatti, rientrerebbe tra le classi anche la sopra menzionata "classe I", la quale tuttavia non rispetta il requisito dell'omogeneità della posizione giuridica dei crediti ricompresi all'interno di essa.

Difatti, atteso che una parte del credito vantato dal Mediocredito Centrale risulta degradata al chirografo, tale classe ricomprende inammissibilmente al suo interno una parte di credito assistito dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998 e una parte di credito chirografario in seguito a degradazione.

Alla luce di quanto esposto, deve conclusivamente affermarsi che – qualora prima del voto dovesse verificarsi l'escussione della garanzia – la proposta concordataria dovrebbe essere modificata mediante la previsione di due distinte classi relative al Mediocredito Centrale, entrambe con diritto di voto; in particolare, dovrà essere prevista una classe privilegiata, con previsione di soddisfacimento del 91,6% del credito, ed una classe chirografaria, comprensiva del restante 8,4% del credito, con previsione di soddisfacimento nella percentuale del 18,9%.

3. Sulla fattibilità del piano

La disciplina sul concordato in continuità aziendale riserva ai creditori, mediante lo strumento del voto, il giudizio in ordine alla fattibilità del piano, essendo demandato al Tribunale unicamente il vaglio sulla *“non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”*, da effettuarsi in sede di apertura, e sulla circostanza che *“il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”*, da effettuarsi in occasione del giudizio di omologazione.

Al fine di vagliare l’attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessario in particolare verificare:

- se Monza Colori s.r.l. sia in grado di far fronte al pagamento dei canoni di affitto, all’acquisto dell’azienda e delle rimanenze ed all’apporto di finanza esterna;
- se Immobiliare Gi.Co s.r.l. sia in grado di apportare finanza esterna per € 50.000.

Con riguardo a tali profili, l’attestatore dott. Mario Motta ha rilevato che *“la Monza Colori s.r.l. è stata costituita il 13.1.2025 dalle società F.A.I.R. S.R.L. e ACCAPI S.R.L. La società non ha una storicità pregressa che permette di identificare la capacità di pagamento della somma identificata nella proposta irrevocabile d’acquisto, ma si segnala che le predette società hanno acquistato il 14 marzo 2025, con apposito atto notarile, il capannone sede legale della CEL in via Taccona n. 100, Monza (MB), La proposta irrevocabile di acquisto e sottoscritta dagli amministratori delegati delle due predette società, ovvero dai sigg. Giulio Piazza e Saul Carlo Comalli. È stato prodotto anche il business plan (Allegato Doc. n. 22) che mostra un andamento equilibrato, ma per certi versi molto vicino alla posizione di pareggio e quindi non in grado di garantire appieno il rispetto degli impegni presi. Al contrario le due società F.A.I.R. S.r.L. e ACCAPI S.r.l. proprietarie dell’immobile sede del Ramo di Azienda di Monza Colori S.r.l. e di proprietà dei soci di Monza Colori S.r.l. appaiono solvibili, come da bilanci allegati (Allegato Doc. n. 23 e Allegato Doc. n. 24). Il sottoscritto non può considerare sufficiente il business plan a garanzia degli impegni assunti dalla Monza Colori, che sono rilevanti. I soci di quest’ultima, ovvero F.A.I.R. S.r.l. e ACCAPI S.r.l. appaiono al contrario ragionevolmente solvibili, si auspica che vogliano sostenere la società Monza Colori e aiutarla negli impegni assunti, ma non vi è alcun impegno giuridicamente rilevante ad oggi a presidio. Gli impegni assunti da Monza Colori S.r.l. non appaiono quindi garantiti in concreto in modo integrale, ma è stato emesso a presidio degli impegni un assegno circolare di Euro 10.000,00.- ed i soci appaiono solvibili”* e che *“l’ Immobiliare Gi.Co. S.r.l. ha*

rinunciato a propri crediti per Euro 47.250,00.=. La rinuncia ai crediti, così come la svalutazione di tutte le poste di credito verso la CEL sono già incluse nel bilancio infrannuale al 30 aprile 2025 esposto in precedenza, inoltre, ha sottoscritto un impegno di finanza esterna per Euro 50.000,00.= che è presidiato anche da un assegno circolare di Euro 25.000,00.=. Il Sig. Alessandro Giannini insieme a Immobiliare Gi.Co. S.r.l. ha dato garanzia obbligandosi ad intervenire qualora nel concordato in concreto non siano rispettati i pagamenti delle percentuali previste per i creditori. Questo impegno è anche reso efficace da un bonifico di Euro 20.000,00.= che è stato eseguito sul conto della procedura prima del piano presso il conto della procedura, di cui si tiene copia in atti”.

Ritiene il Tribunale che il piano predisposto da CEL S.R.L. non sia manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi e superi quindi il vaglio di ritualità.

Difatti, pur in presenza delle criticità evidenziate dall’attestatore in punto di fattibilità, il versamento complessivo di € 55.000 già effettuato sul conto corrente intestato alla procedura — di cui € 25.000 da Immobiliare Gi.Co s.r.l., € 10.000 da Monza Colori e € 20.000 da Alessandro Giannini — dimostra la serietà degli impegni assunti da tali soggetti, facendo ritenere ragionevolmente probabile la corretta esecuzione del piano e il pieno soddisfacimento della proposta concordataria.

Ritenuto conclusivamente che la proposta concordataria abbia **superato positivamente il vaglio sulla ritualità** della stessa demandato al Tribunale dall’art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:

- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall’art. 87 CCII;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta;
- la relazione del professionista indipendente, dott. Mario Motta, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di **CEL S.R.L.** (C.F.: 11496580967);

- 1) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Francesco Ambrosio;
- 2) **CONFERMA** il Commissario Giudiziale rag. Marco Colombo;
- 3) **STABILISCE**, tenuto conto tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, il giorno 1.12.2025 ed il giorno 15.12.2025 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- 4) **DETERMINA** in € 15.000 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
- 5) **CONFERMA** l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 6) **DISPONE** che il Commissario Giudiziale provveda:
 - I.* agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;
 - II.* a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;
 - III.* a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
 - IV.* ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati

in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

7) **PROROGA** le misure protettive fino al 21.1.2026.

Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

